



COMUNE DI SAVIGLIANO
PROVINCIA DI CUNEO

**LINEE GUIDA PER ALLOGGIAMENTO TEMPORANEO DEI LAVORATORI
STAGIONALI IN AGRICOLTURA**

ALLEGATO "C" AL

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27 giugno 2018

- pubblicato, per estratto, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Savigliano in data 10 luglio 2018
- pubblicato sul B.U.R. n. 38 del 20 settembre 2018

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 28 maggio 2020

efficace con la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 05 giugno 2020

IL SINDACO
AMBROGGIO Giulio

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
FERRERO Tommaso

Linee guida per alloggiamento temporaneo dei lavoratori stagionali in agricoltura

PREMESSA

Questo documento, in attuazione dei disposti della Legge Regionale 13 giugno 2016, n. 12, *“Disposizioni per la sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali nelle aziende agricole piemontesi. Modifica della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”*, intende fornire i principali criteri di riferimento igienico-sanitari ed edilizi, alle aziende agricole attive, che si accingono ad eseguire interventi finalizzati alla **sistemazione temporanea** di salariati agricoli stagionali:

- 1) attraverso l’adeguamento fino a 200 metri quadrati di superficie nelle strutture esistenti non residenziali
- 2) attraverso l’installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno nei limiti di 200 metri quadrati di superficie, qualora non siano sufficienti le strutture di cui al punto 1)

I predetti adeguamenti di strutture esistenti, vengono suddivisi in due categorie:

- 1) alloggi permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali
- 2) alloggi non permanenti per **sistemazione temporanea** di salariati stagionali.

Ai criteri riportati nelle presenti “Linee Guida”, farà generalmente riferimento lo Sportello Unico per l’Edilizia nella valutazione dei procedimenti edilizi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

I principali riferimenti legislativi in materia sono:

- Relativamente agli aspetti igienico-sanitari:

- il D.Lgs. 09-04-2008 n° 81 e succ. mod. ed int. (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), in particolare l’Allegato IV (*Requisiti dei luoghi di lavoro*) che si riporta in estratto per le parti di interesse:
 - 1.13. Servizi igienico assistenziali
 - 1.13.1. Acqua
 - 1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
 - 1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
 - 1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

■ 1.14. Dormitori:

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali è vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavoratori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite

in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia.

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno.

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda.

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura.

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna.

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

▪ 6. DISPOSIZIONE RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori:

6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute nel Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

6.1.1.1. grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2. capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

6.1.2. È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti più di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3.

6.1.3. È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

6.2 Dormitori temporanei

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1, 1.14.4.2, 1.14.4.2.1, 1.14.4.2.2, 1.14.4.2.3, 1.14.4.2.4, 1.14.4.2.5, 1.14.4.2.6, 1.14.4.3, 1.14.4.4, 1.14.4.5, 1.14.4.6 del presente allegato.

6.2.2. L'organo di vigilanza può prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6, quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonché alle condizioni locali.

- La Deliberazione della Giunta Regionale 01 agosto 2003, n. 20-10187 che si riporta: *"Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio."*

La Giunta regionale delibera:

1. *Le altezze minime interne previste dall'articolo 1 del D.M. 5 luglio 1975, come modificato dal D.M. 9 giugno 1999, possono essere derogate entro i limiti già esistenti e documentati per edifici di vecchia costruzione sottoposti a interventi, comunque denominati, qualificati e disciplinati, destinati a recuperarli all'uso, abitativo o diverso, a condizione che detti interventi siano, per gli altri aspetti, conformi alle normative e agli strumenti urbanistici vigenti in relazione all'uso cui saranno destinati, nonché alle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 e 29 aprile 2003, n. 9, nel caso in cui si versi in ipotesi di applicazione di esse.*

2. *La deroga di cui al comma 1 è applicabile quando l'edificio abbia caratteristiche tipologiche, o strutturali o estetiche specifiche del luogo e meritevoli di conservazione, e purché il progetto contenga una relazione che preveda la realizzazione o attesti l'esistenza di condizioni idonee a garantire comunque, in relazione alla destinazione d'uso, al numero degli occupanti e ad ogni altra circostanza, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'unità immobiliare e dei vani utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.*

3. *Ai fini della deroga di cui al comma 1, le unità immobiliari destinate all'uso commerciale, oltre che ai requisiti esposti nei precedenti commi, debbono essere conformi alle vigenti norme di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'igiene.*

4. *Con riferimento ai casi di alloggi monostanza, di cui all'articolo 3 D.M. 5 luglio 1975 si applica la deroga di cui al punto 1 del presente provvedimento, ferme comunque restando le misure minime di superficie previste in detto articolo e la necessaria idoneità igienico-sanitaria dei locali.*

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

- Relativamente agli aspetti edilizi:

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare l'art. 3 che si riporta in estratto per la parte di interesse
 - Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi
 - 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
 - a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;
 - c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
 - e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

omissis

e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE

ASPETTI IGIENICO SANITARI

A. ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON, DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI, PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI, FINO A 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE.

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- non è necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali;
- è sufficiente l'assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; se in unico corpo di fabbrica, distanza non inferiore ai m. 3 in linea orizzontale sulla stessa facciata, tra aperture dell'alloggiamento temporaneo e quelle del ricovero animali;
- divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere.

1.2 riscaldamento

Necessario, assicurando una temperatura interna compresa tra 18-20 °c, solo se i locali vengono utilizzati nella stagione fredda da identificarsi nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile concordemente con i limiti di esercizio degli impianti termici nella provincia.

1.3 sicurezza degli impianti

Impianto elettrico ed impianti termici per il riscaldamento, la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda progettati e realizzati a regola d'arte con relativa certificazione da parte degli installatori.

1.4 misure di prevenzione incendi

Qualora siano presenti più di 25 posti letto il progetto è soggetto agli adempimenti previsti dal D.P.R. 01/08/2011 n° 151 e s.m.i, secondo la categoria di appartenenza, "A" – "B" – "C".

1.5 approvvigionamento idrico

Con acqua potabile in quantità sufficiente per uso alimentare ed igienico; se l'approvvigionamento avviene tramite pozzo verificare la potabilità dell'acqua con campionamento ed analisi prima dell'utilizzo stagionale.

1.6 smaltimento reflui

Mediante modalità tali da evitare l'inquinamento del suolo, delle falde freatiche e delle acque superficiali nel rispetto delle norme vigenti in materia.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

2.1 camere

- separate per sesso, pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza non inferiore a 2,70 metri, fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di

idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. D.G.R. 01-08-2003 n. 20-10187);

- superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona, rispettando in ogni caso la superficie minima per i locali abitabili (mq. 9);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento.
- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico-assistenziali

- locali WC, doccia e, se non altrimenti presenti in ambito aziendale, spogliatoi; prevedere inoltre nei servizi od in altri locali una zona di agevole utilizzo per il lavaggio degli indumenti con lavatrice (zona o locale lavanderia);
- distinti per sesso;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- nei lavabi (realizzabili anche "in linea") almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza non inferiore a 2,40 metri;
- illuminazione ed aerazione di norma naturali (minimo 0,5 mq.) in alternativa ventilazione artificiale che deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente;
- in adiacenza ai locali camera o a distanza non superiore a mt. 10.

2.3 locali per la preparazione e per la consumazione dei pasti (cucina/mensa)

É necessario distinguere tra realtà soggette o meno ad autorizzazione sanitaria ex art. 231 del R.D. 24.7.1934, n. 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie).

Se l'azienda provvede alla preparazione e/o alla semplice somministrazione dei pasti, tale attività va autorizzata ed i locali e le attrezzature devono rispondere a particolari requisiti (vanno, per esempio, previsti i seguenti locali collegati funzionalmente tra loro: cucina, deposito/dispensa, spogliatoio, WC, mensa).

L'autorizzazione non é invece necessaria quando i lavoratori si curano personalmente del proprio pasto o quando l'azienda si limita alla semplice distribuzione di pasti "monoporzione", cioè giunti in contenitori personali chiusi da laboratorio autorizzato, trasportati e conservati in regime refrigerato. In questi casi la preparazione e la consumazione dei pasti possono avvenire in un unico locale o in due locali distinti.

A) zona o locale per la preparazione dei pasti

- parete/i ove si trovano le attrezzature in materiale impermeabile e facilmente lavabile sino ad una altezza di almeno 2 metri, le altre pareti almeno tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento sufficientemente ampia in relazione ad arredi/attrezzature;
- altezza non inferiore a 2,70 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187);

- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- arredata perlomeno con frigorifero/i, piano/i di lavoro lavabile/i, lavello/i con scolapiatti, fornelli/piani di cottura (in relazione al numero dei lavoratori che ne usufruiscono); prevedere inoltre cappa aspirante sopra i fuochi di cottura con scarico all'esterno e griglia/foro a parete per l'aerazione.

B) zona o locale per la consumazione dei pasti

- pareti tinteggiate;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- superficie del pavimento non inferiore a 1,5 metri quadrati per persona;
- altezza non inferiore a 2,70 metri fatto salvo il caso di locali in edifici di vecchia costruzione qualora il progetto sia supportato da relazione attestante la sussistenza di idonee condizioni igienico sanitarie e comunque non inferiori a mt. 2,55 (rif. DGR 01-08-2003 n. 20-10187);
- superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- arredata perlomeno con tavoli e sedie; nella stessa zona/locale o in quella per la preparazione di pasti prevedere anche armadi chiusi per utensili e stoviglie.

B. INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO NEI LIMITI DI 200 METRI QUADRATI DI SUPERFICIE

1. REQUISITI GENERALI

(ubicazione, isolamento dall'umidità e microclima, riscaldamento, sicurezza degli impianti, misura di prevenzione incendi, approvvigionamento idrico, smaltimento reflui)

1.1 ubicazione

- su terreno sistemato in modo tale da evitare il ristagno delle acque piovane o di qualsiasi altra provenienza;
- lontano da fonti di insalubrità (es. concimaie, fosse liquami);
- non è necessario il rispetto delle distanze di PRGC per abitazioni da ricoveri animali;
- è sufficiente assenza di comunicazione con stalle e altri ricoveri per animali in genere; distanza non inferiore ai m. 3 tra aperture della struttura prefabbricata e quelle del ricovero animali;
- divieto di localizzazione sovrastante a ricoveri per animali in genere.

1.2 isolamento dall'umidità e microclima

- pavimento isolato dal terreno mediante vespaio aerato od altra idonea soluzione;
- pareti perimetrali esterne e copertura in materiali atti ad assicurare, per quanto possibile, temperature interne confortevoli anche in presenza di condizioni climatiche estive disagiate (temperature elevate); è comunque in genere opportuno collocare i prefabbricati in zone esterne ombreggiate/rese ombreggiate e va sempre valutata la necessità di prevedere idonei impianti di climatizzazione.

1.3 riscaldamento - 1.4 sicurezza degli impianti - 1.5 misure di prevenzione incendi - 1.6 approvvigionamento idrico - 1.7 smaltimento reflui:

Fare riferimento a quanto indicato per *"l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"*.

In merito alle misure di prevenzione incendi raggiungere il valore R 30.

2. REQUISITI DEGLI AMBIENTI

(camere, servizi igienico assistenziali, locali per la preparazione e la consumazione dei pasti)

Per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per *"l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"*

2.1 camere

- separate per sesso;
- pareti rifinite in modo da permettere una facile pulizia;
- pavimento adatto a garantire una facile pulizia;
- altezza raccomandata 2,70 metri; superficie del pavimento sufficientemente ampia per una dislocazione degli arredi e dei passaggi funzionale ad igiene e sicurezza, non inferiore a 3.5 metri quadrati per persona;
- per una sufficiente ventilazione naturale volume o cubatura dei locali pari ad almeno 12 metri cubi per persona e superficie complessiva di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;
- per una adeguata illuminazione naturale superficie vetrata di finestre e porte comunicanti con l'esterno pari ad almeno 1/8 della superficie del pavimento;

- arredate perlomeno con letti ed armadietti personali o mobilio equivalente per il vestiario.

2.2 servizi igienico-assistenziali

Per spogliatoi, servizi igienici, zona o locale lavanderia, cucina e mensa, essendo in genere ubicati in stabili adiacenti ai prefabbricati, fare riferimento a quanto indicato per *"l'adeguamento permanente e non, di strutture esistenti non residenziali, fino a 200 metri quadrati di superficie"* oltre alle seguenti specifiche:

locali WC e doccia

- distinti per sesso;
- separati tra loro con vano antiWC/antidoccia dotato di lavabo/i;
- almeno 1 WC ogni 8 persone;
- almeno 1 doccia ogni 8 persone;
- almeno 1 presa d'acqua ogni 5 persone;
- acqua calda e fredda;
- altezza raccomandata non inferiore a 2,40 metri;
- illuminazione ed aerazione naturali.

ASPETTI EDILIZI

I seguenti Criteri procedurali edilizi per la realizzazione delle strutture alloggiative per lavoratori stagionali si differenziano tra *“adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali per sistemazione temporanea di salariati”* e *“installazione di strutture prefabbricate per un periodo non superiore a 180 giorni all’anno”*.

Il carattere della strumentalità previsto dalla L.R. 12/2016, fa venire meno l’obbligo degli adempimenti previsti dall’articolo 25, comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.

Ove non espressamente previsto, si richiama il rispetto delle vigenti normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia nonché il rispetto del decreto legislativo 42/2004 e s.m.i.

A. ADEGUAMENTO PERMANENTE PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI IN LOCALI GIÀ LEGITTIMAMENTE DESTINATI A RESIDENZA AGRICOLA

1.1. Adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati di locali già legittimamente destinati a residenza agricola, dismessi dall’uso non necessitanti di interventi edilizi o con interventi edilizi non superiori alla manutenzione ordinaria:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. Attività edilizia libera (art. 6 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i);

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori di dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008 e s.m.i.

B. ADEGUAMENTO PERMANENTE E NON DI STRUTTURE ESISTENTI NON RESIDENZIALI PER SISTEMAZIONE TEMPORANEA DI SALARIATI

CASISTICHE:

1.1. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali strumentali agricoli legittimamente realizzati non necessitanti di interventi edilizi superiori alla manutenzione ordinaria con volume inferiore a 700 mc:

1.1.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), per mutamento della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 48 della L.R. 56/1977 e s.m.i , corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell’intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel

quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;

- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione;
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento.

1.1.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

- 1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008 e s.m.i
- 1.1.1.1.2.2. aggiornamento catastale.

1.2. adeguamenti permanenti per sistemazione temporanea di salariati in locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, necessitanti di interventi edilizi non strutturali superiori alla manutenzione ordinaria ma inferiori alla ristrutturazione:

- 1.2.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.2.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.2.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato, incluso schema dello scarico qualora previsti nuovi servizi igienici;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione;
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento.

1.2.1.1.2. deposito a consuntivo lavori:

- 1.2.1.1.2.1. Segnalazione certificata di agibilità, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 24 del DPR 380/2001 e s.m.i.

1.3. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, non necessitanti di interventi edilizi o con interventi edilizi non superiori alla manutenzione ordinaria, con volume inferiore a 700 mc:

- 1.3.1. allestimento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.3.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.3.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), per mutamento della destinazione d'uso ai sensi dell'art. 48 della L.R. 56/1977 e s.m.i , corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione;
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento.

1.3.1.1.2. deposito a consuntivo lavori di dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008 e s.m.i.

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla CILA ex art. 48 L.R. 56/1977 depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione.

Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

1.4. adeguamenti non permanenti di locali strumentali agricoli legittimamente realizzati, già dotati di servizi igienici conformi a norma, necessitanti di interventi edilizi non strutturali, superiori alla manutenzione ordinaria ma inferiori alla ristrutturazione:

1.4.1. adeguamento nel rispetto dei requisiti “igienico sanitari” per “adeguamento permanente e non di strutture esistenti non residenziali, per sistemazione temporanea di salariati, fino a 200 metri quadrati di superficie”,

1.4.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.4.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500 e da elaborati grafici in scala adeguata, nel quale dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto del fabbricato interessato;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione;
- dichiarazione del periodo di utilizzo annuale, con allegato elaborato progettuale riportante destinazione d'uso relativa al periodo di non utilizzo che dovrà essere conforme a quella precedente all'approntamento.

1.4.1.1.2. deposito a consuntivo lavori di dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008 e s.m.i.

Allorquando la struttura alloggiativa, nel suo complesso non subisca mutamenti, (in termini dimensionali e di distribuzione) rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'allestimento dell'alloggio temporaneo per **ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione**.

Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione o comunque prima della variazione temporale dichiarazione del relativo periodo.

C. INSTALLAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 180 GIORNI ALL'ANNO

1.1. installazione di strutture già dotate di certificati di collaudo che verificano gli aspetti "igienico sanitari" per "installazione di strutture prefabbricate"

1.1.1.1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI:

1.1.1.1.1. Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), corredata dei seguenti necessari elaborati progettuali:

- progetto, a firma di tecnico abilitato alla professione, corredato dagli estratti planimetrici catastali e di PRGC, da estratto planimetrico dell'intero corpo aziendale in scala non inferiore a 1/500, costituito da grafici in scala adeguata, nel quale, dovranno essere opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area/fabbricato interessati, nonché dimostrato il rispetto delle distanze dai confini e del sistema di scarico dei reflui domestici;
- relazione tecnica integrata dai conteggi dimostrativi delle superfici (Utili nette finalizzate al rispetto degli aspetti igienico sanitari e lorde –SUL);
- fotografie a colori del luogo destinato alla struttura alloggiativa, e dell'intero corpo aziendale;
- titolo di proprietà legittimante la realizzazione,
- dichiarazione del periodo di permanenza della struttura alloggiativa prefabbricata con allegato elaborato progettuale individuante il sito di stoccaggio nel periodo di non utilizzo;

1.1.1.1.1.1. deposito a consuntivo di ogni allestimento:

1.1.1.1.2.1. dichiarazioni di conformità impianti D.M. 37/2008 e s.m.i.

Allorquando la struttura alloggiativa prefabbricata, nel suo complesso non subisca mutamenti, di forma, dimensione e collocazione spaziale, rispetto alla CILA depositata, il titolare dell'azienda agricola ha titolo all'installazione per **ulteriori due anni solari consecutivi alla prima installazione**.

Nella sola ipotesi di variazione del periodo di permanenza dovrà essere depositata prima della successiva installazione dichiarazione del relativo periodo.